

## **CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo I - Dei procedimenti sommari

## Art. 690 Pronuncia sui provvedimenti immediati (Abrogato)

[Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé [c.p.c. 313] e stabilisce il termine perentorio [c.p.c. 153] per la notificazione del ricorso e del decreto.

All'udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati [c.p.c. 689] e provvede in ordine alla trattazione della causa a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.]

www.lexscripta.it